

Art. 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dei compensi spettanti al personale dell'Ufficio Tecnico per tutte le attività di progettazione prestate nell'interesse di questo Ente.

Art. 2

Quantificazione delle somme da iscrivere nei progetti

Ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente nei progetti esecutivi, così come previsti dall'art. 20 della Legge Regionale n. 10 del 12 gennaio 1993, redatti direttamente dall'Ufficio Tecnico Comunale, tra le spese generali sarà compresa una cifra percentuale per scaglioni, così commisurata:

- a) 1,00% per progetti sino ad un miliardo
- b) 0,0% per progetti oltre i cinque miliardi

Art. 3

Destinatari e parametri per il riparto dei compensi

Le somme da liquidare per le prestazioni, così come stabilite dall'articolo precedente, saranno suddivisi tra tutti i componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale secondo il seguente criterio:

- 1) 15% al Dirigente del Settore, quale Responsabile del progetto;
- 2) 70% al Tecnico e/o ai Tecnici che progettano l'opera;
- 3) 1% da ripartire tra tutti i componenti dell'Ufficio Tecnico che concorrono alla progettazione dell'opera.

Art. 4

Maturazione del diritto al compenso

La prestazione d'opera dovrà scaturire da atto formale adottato dal Sindaco con la rotazione dell'incarico tra tutti i componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le proprie competenze professionali.

L'avvenuta prestazione sarà riconosciuta con la delibera di Giunta Comunale dell'approvazione del progetto.

Qualora, nonostante l'accettazione del progetto da parte dell'Amministrazione, per validi motivi sopravvenuti, non fosse possibile la realizzazione dell'opera, la prestazione sarà riconosciuta a seguito dell'avvenuta approvazione tecnica.

I compensi, secondo le aliquote determinate dall'art. 3, saranno liquidate a prestazione avvenuta, con provvedimento del Sindaco.

Art. 5

Aggiornamento delle aliquote

Le aliquote di cui all'art. 2 saranno suscettibili di aggiornamenti, qualora previsto da apposite norme di legge, senza l'adozione di ulteriori atti deliberativi.

Art. 6

Compenso massimo individuale

Il compenso massimo complessivo, per ogni anno, percepibile da ciascuno dei componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, per le prestazioni d'opera di cui al presente regolamento, non potrà in ogni caso eccedere l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni, ai sensi dell'art. 22, comma 12 della L.R. n. 10/93.

Per quanto riguarda la Direzione dei lavori e la Contabilità degli stessi, tenuto conto che tali servizi vanno effettuati soprattutto sui cantieri, anche in periodi al di fuori del normale orario di lavoro, vanno compensati con la retribuzione del lavoro straordinario, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue per ogni componente.

Art. 7

Disposizioni transitorie

Le somme di cui al sopraccitato art. 2 iscritte nei progetti redatti successivamente all'entrata in vigore della L.R. n. 10/93 e definiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, formeranno oggetto di riparto nel rispetto dei criteri e delle modalità avanti riepilogate.

Art. 8

Entrata in vigore

Le norme dettate dal presente Regolamento entreranno in vigore dopo il prescritto riscontro tutorio e successiva pubblicazione a norma di legge.